



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 45

DEL 05/10/2020

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2. CONFERMA DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE ANCHE ALL'APERTO E ULTERIORI DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LE OCCASIONI DI AFFOLLAMENTO

in sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta con la deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020 che proroga al 15 ottobre 2020 i termini della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n.222 del 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, così come modificato dal suddetto Decreto Legge 30 Luglio 2020 n.83, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante "Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19", che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

TENUTO CONTO del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

ESAMINATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;

VISTI i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale, nazionale e regionale, e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

ATTESA l'opportunità dell'ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

STANTE il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale per l'oggettiva difficoltà, specie in alcune fasce orarie della giornata, di contenere la presenza di persone che affollano i luoghi aperti al pubblico;

RILEVATO che è stato registrato un incremento di focolai sul territorio regionale e diversi casi positivi sul territorio comunale;

RITENUTO di dover integrare opportuni e cautelativi dispositivi allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio, tenuto conto della evoluzione e rischio di incremento del contagio nell'ultimo periodo;

RITENUTO, inoltre, di dover intervenire con la massima urgenza, nonostante l'imminente approvazione del D.P.C.M., al fine di contrastare la velocità di diffusione del virus;

TENUTO CONTO:

- della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che:

- per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale confermare l'obbligatorietà dell'utilizzo delle mascherine anche all'aperto;

- gli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché gli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, in prossimità delle scuole di qualsiasi ordine e grado, chiese, cimiteri ecc.) per natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi, risultano catalizzatori di assembramenti spontanei e/o occasionale, e per tali ragioni dovrà procedersi ad un controllo mirato a cura delle Forze dell'ordine;

- tali aromentazioni risultano sussistenti anche per l'accesso ai Cimiteri, in occasione dei funerali ivi comprese le attività di tumulazione, che saranno limitate alla partecipazione dei soli familiari e comunque per un numero che non dovrà essere superiore alle venti unità;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Tempio Pausania e delle sue frazioni;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della RAS N.43 dell'11 settembre 2020 ed in particolare il contenuto dell'art.13;

RICHIAMATE le proprie ordinanze con le quali sono state adottate e ulteriormente rimodulate le misure di contrasto alla diffusione e propagazione del nuovo virus precedentemente adottate.

RILEVATE le condizioni di contingibilità e urgenza relative all'improcrastinabile necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica.

ORDINA

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza immediata e fino a revoca della presente ordinanza :

- Sull'intero territorio comunale l'obbligo di indossare per tutta la giornata idonee protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti gli ambienti chiusi o aperti.
Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni nonché i soggetti con forme di disabilità".
- Che gli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché gli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, in prossimità delle scuole di qualsiasi ordine e grado, chiese, cimiteri ecc.), siano oggetto di controlli mirati da parte delle Forze di Polizia al fine di scongiurare assembramenti, oltre che di verifiche sull'uso dei dispositivi di sicurezza (mascherine).
- Che l'accesso ai Cimiteri, in occasione dei funerali ivi comprese le attività di tumulazione, venga limitato alla partecipazione dei soli familiari e comunque per un numero non superiore alle venti unità.
- Che i gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi e dei circoli privati facciano osservare scrupolosamente, alla loro clientela l'obbligo dell'uso della mascherina e dei dispositivi di sicurezza, salvo, naturalmente, il tempo in cui è necessario effettuare la consumazione. L'obbligo si estende per il proprio personale durante l'intero turno lavorativo.
- Che i titolari di tutte le attività commerciali facciano osservare scrupolosamente, alla loro clientela e al proprio personale l'obbligo dell'uso della mascherina e dei dispositivi di sicurezza.
- Che le riunioni private di natura conviviale dovranno essere limitate alla ristretta cerchia dei congiunti.
- Che la campagna elettorale, in tutte le sue manifestazioni di propaganda, si svolga nel pieno rispetto delle norme che regolano la materia, tenendo conto dell'attuale contesto ordinamentale volto al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le eventuali riunioni e incontri dovranno tenersi in locali idonei, nel rispetto del numero dei partecipanti contingentati in rapporto alla capienza dei locali stessi, in quelle all'aperto dovrà essere garantito l'uso della mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale.

L'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 ai sensi dell'art.4 del D.L.N.19 del 2020.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare.
- Che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Sassari, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;

- Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione ,ovvero in applicazione del D.P.R. n° 1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania lì 05/10/2020

Il ViceSindaco
Giovanni Antonio Addis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005